



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIPARTIMENTO 51 – DIREZIONE GENERALE 02 – UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Francesco Paolo De Felice nella qualità di responsabile dell' UOD 06 della DG 02 Dip. 51, per quanto di propria competenza

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, quanto segue:

Generalità del creditore Creative C.F. CRLNNA82S45I483L e P. IVA 05063451214 con sede legale in Via Nazionale, 70 - 80040 Terzigno (NA)

Oggetto della spesa Riconoscimento della spesa di giudizio per complessivi di euro € 1.000,00, derivante da esecuzione sentenza breve del TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 536/2015 – (Numero Registro Generale 5765/2014).

La spesa è stata ordinata con atto sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 536/2015 – (Numero Registro Generale 5765/2015).

Impegno n° _____ Anno _____

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza

(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, passività latente, transazione, accordo bonario etc.)

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 4



Giunta Regionale della Campania

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La ditta individuale Creative ha presentato una domanda di partecipazione alle agevolazioni di cui al Regime Regionale di Aiuto a Favore dell'imprenditoria e del lavoro Autonomo delle Donne.

Conseguentemente, con nota del 29/05/2014 protocollo n. 369276, si è provveduto a richiedere alla stessa ditta la prescritta documentazione cartacea, che è stata trasmessa oltre i termini fissati dalla normativa di riferimento, per la qual cosa con D.D. n. 667 dell'8/08/2014 la medesima domanda è stata dichiarata inammissibile.

Avverso il suddetto decreto dirigenziale n. 667 /2014, l'impresa Creative ha presentato ricorso al TAR Campania che, con sentenza n. 536/2015, lo accoglieva disponendo l'annullamento dello stesso decreto.

L'Avvocatura regionale, con nota del 12/02/2015 prot. 0100339, richiedeva alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, tra l'altro, di conoscere il "motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza breve".

Tale richiesta veniva riscontrata con nota del 22/04/2015 prot. 0275883 con la quale si evidenziava l'assenza di motivi di fatto e di diritto che avrebbero consentito di impugnare la citata sentenza.

Conseguentemente, con decreto dirigenziale n. 208 del 24/06/2016 si è proceduto a concedere le agevolazioni in parola.

Questo Ufficio, così come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione della parte debitoria. Pertanto si richiede la liquidazione delle Spese di giudizio: € 1.000,00, derivante da esecuzione sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 536/2015 – (Numero Registro Generale 5765/2014).

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria):

sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 536/2015

Epoca della prestazione _____

IMPORTO LORDO euro 1000,00 DI CUI I.V.A. _____

INTERESSI _____ (*)

ONERI ACCESSORI _____ (*)

TOTALE DEBITO 1000,00



Giunta Regionale della Campania

(*)

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale:

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che l'opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico: _____
- b) che la fornitura e/o l'opera acquisita al patrimonio della Regione Campania e/o la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;
- c) che la stessa è stata acquisita al patrimonio dell'ente.
- d) che si valutano congrui i prezzi praticati sulla scorta dei seguenti criteri:
- _____
- e) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
- Riconoscimento della spesa di giudizio di euro € 1.000,00, derivante da esecuzione sentenza breve del TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 536/2015 – (Numero Registro Generale 5765/2014).
- f) D. D. di inammissibilità
- g) che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art. 2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta
- (arricchimento) Euro _____
- costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) Euro _____
- g) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di Euro
-



Giunta Regionale della Campania

- h) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- i) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 1000,00

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza TAR Campania – Sezione III – Napoli n. 536/2015 – (Numero Registro Generale 5765/2014)
2. Decreto di inammissibilità n. 667/2014.

Data 26 ottobre 2016

Il Responsabile della UOD 06

-
- (•) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.
-

Mod. AVV015-TAR



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli

SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

Cioffi Michele

Presso:

Cioffi Michele

Via S. Lucia, 81-C/0 Avvoc. Regionale Napoli
Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell'art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 29/01/2015 con il n. 536/2015 ed esito: Accoglie.

Numero Registro Generale: 5765/2014

Parti	Avvocati
-------	----------

Ditta Individuale Creative Di Anna Cirillo

Marrama Daniele
Caroccia Raffaele

Contro:

Parti	Avvocati
-------	----------

Regione Campania

Cioffi Michele

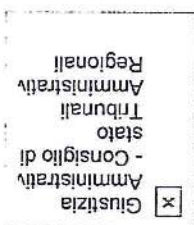
Napoli, li 29/01/2015

Il Direttore di Segreteria

- 3 FEB. 2015



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0078727
R.G.C. 4 Avvocatura
05/02/2015 09,16



Sezione del sito (Intestazione)

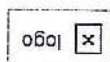
- Vai al menu di navigazione
- Vai al contenuto

[Vai alla pagina HOME](#)

[Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

N. 00536/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05765/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5765 del 2014, proposto da:
Ditta Individuale Creative di Anna Cirillo, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Daniele Matranna e Raffaele Caroccia, con i quali
elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Nicola Amore n.6;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cioffi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81 presso l'Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

1.del decreto dirigenziale n.667 del 8.08.2014 emanato dalla giunta della Regione Campania, Dipartimento della programmazione e sviluppo economico, comunicato con racc. A/R il giorno 11.09.2014, con il quale la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché la documentazione richiesta dall'Amministrazione ad integrazione dell'istanza era pervenuta tardivamente;

2. *in parte qua* della comunicazione pec della regione Campania del 30.05.2014, con la quale si chiede l'invio in formato cartaceo della documentazione già inoltrata dall'odierna ricorrente *on line*, nella parte in cui prevede la possibilità di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata tra Amministrazione ed istanti;

3.di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

e
per la condanna dell'Amministrazione alla riammissione ed alla valutazione della domanda di finanziamento, presentata dalla ricorrente;

2) ovvero, in subordine, per la condanna della corrispondenza dell'importo del cofinanziamento o di altra cifra liquidata in via equitativa in favore della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 24 ottobre 2014 e depositato in data 20 novembre 2014, parte ricorrente premetteva in fatto:

di aver partecipato alla procedura selettiva, di cui all'Avviso pubblicato sul B.U.R.C. in data 27.12.2006, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di al Regime Regionale di Aiuto a favore dell'Imprenditoria e le Lavoro autonomo delle Donne", consistenti nel finanziamento in conto capitale del 50% degli interventi ritenuti ammissibili dalla Regione;

-che essa istante aveva presentato domanda di cofinanziamento per €30.000,00# - dimezzati in €15.000,00# - per l'acquisto di macchinari (€25.000,00#) e la realizzazione di opere murarie (€5.000,00#);

-che il meccanismo di distribuzione delle sovvenzioni previsto dall'avviso era quello cd. a sportello, basato sulla priorità cronologica delle domande, sino all'esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni;

-che essa istante aveva provveduto, quindi, a redigere e ad inviare

alla casella mail ordinaria il modello di domanda in formato elettronico scaricabile da un apposito sito (www.saranno.imprenditrici.it);

che l'anzidetto avviso precisava che la Regione Campania avrebbe richiesto "a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento" la trasmissione in formato cartaceo dei documenti già inviati in via digitale ai fini dell'istruttoria procedimentale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta;

che, in data 07/02/2013, essa ricorrente aveva comunicato alla Regione, a mezzo fax, la variazione del proprio numero di fax, del numero di utenza mobile della titolare e della casella mail ordinaria; che, in data 30.05.2014, la Regione aveva spedito a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo di essa istante, conosciuto previa consultazione del registro delle imprese, la richiesta di trasmissione in formato cartaceo dei documenti ai fini dell'istruttoria;

che essa istante aveva letto solo a distanza di giorni detta comunicazione e aveva, quindi, provveduto a spedirla a mezzo di posta celere con ricevuta di ritorno;

che in data 03/07/2014 aveva ricevuto un preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10bis l. n. 241/1990, con il quale la regione aveva rilevato la violazione del termine di 15 giorni per la trasmissione dei documenti all'amministrazione, previsto dall'Avviso;

che, nonostante la presentazione di proprie osservazioni circa l'uso della pec non previsto dal bando, la Regione aveva proceduto ad escludere l'istante con il provvedimento impugnato.

Tanto premesso in fatto, articolava i seguenti motivi in diritto:

Violazione e/o falsa applicazione dell'avviso di gara – Eccesso di potere – Sviamento – Irragionevolezza assoluta – Contraddittorietà in quanto l'Amministrazione Regionale avrebbe illegittimamente disatteso la disciplina dettata dalla *lex specialis* di gara circa le modalità in cui si sarebbe svolta la comunicazione tra l'Amministrazione e i partecipanti alla selezione,

Si costituiva la Regione Campania, che resisteva al ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2014, sentite le parti, la causa passava in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale la sua domanda di finanziamento relativa al ??? è stata dichiarata inammissibile, a cagione del ritardo (oltre 15 giorni della richiesta da parte dell'Amministrazione) con la quale avrebbe presentato la documentazione in cartaceo a corredo dell'istanza.

Il Tribunale osserva che, alla luce della puntuale ricostruzione dei fatti compiuti dalla difesa attorea, non smentita dalla parte intimata, tale ritardo non può ritenersi imputabile alla ricorrente, dal momento che la richiesta da parte dell'Amministrazione regionale di produrre la documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio economico è stata comunicata con una modalità (invio di una mail mediante pec ad un indirizzo non fornito dalla ricorrente ma conosciuto dalla consultazione, ex officio, del registro delle imprese) non prevista dal bando di selezione, il quale, al paragrafo

“Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni – fase di accesso” alla pag. 8, prevedeva che la Regione Campania avrebbe provveduto a richiedere “a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, la documentazione cartacea” e, più avanti, che detta documentazione era da inviare “a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nella richiesta entro il termine improrogabile di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, pena l’invalidità della domanda”.

Ne valgono – ad avviso del Tribunale – a giustificare l’operato della Regione i motivi di urgenza nella relazione di settore prot. n. 751863 del 10.11.2014 (cfr. nella produzione della Regione), sia perché gli effetti del ritardo, imputabile alla sola Amministrazione Regionale, nello svolgimento della procedura non possono ricadere sugli amministratori sia perché – pur a voler ritenere ammissibile l’impiego di un mezzo di comunicazione più veloce quale la pec – un criterio di ragionevolezza e prudenza avrebbe richiesto che tale mezzo fosse utilizzato in aggiunta (e non in sostituzione) di quelli espressamente previsti dal bando, ai quali doveva in ogni caso ancorarsi il dies a quo per il computo del termine di 15 giorni per la produzione della documentazione in cartaceo a corredo dell’istanza.

Pertanto, la Regione Campania, nel dichiarare inammissibile l’istanza della ricorrente per tardività della produzione documentale, ha assunto una determinazione illegittima, in violazione del principio di immutabilità delle clausole della *lex specialis* rappresentata dal bando della procedura selettiva, anche in caso di mutamenti successivi del quadro normativo (solo successivamente alla pubblicazione del

bando in parola il legislatore ha individuato la pec come il mezzo ordinario per le comunicazioni e le notificazioni in ambito amministrativo e giudiziario): "nelle gare pubbliche il principio dell'insensibilità della *lex specialis* alle sopravvenute modifiche del quadro normativo trova giustificazione e limite nell'affidamento dei concorrenti nella stabilità delle previsioni di gara alla luce delle quali hanno formulato le domande e presentato le offerte; qualora detta stabilità non venga in discussione, il principio non può prevalere sull'applicazione della disposizione imperativa pro-tempore vigente" (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 6 novembre 2014 n. 2668); "le regole contenute in un bando di gara pubblica hanno portata vincolante e ad esse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle medesime, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, sia a garanzia dell'imparzialità dell'attività amministrativa che, per conseguenza, a tutela della par condicio dei concorrenti; il meccanismo competitivo proprio della gara pubblica è infatti tale per cui il rispetto puntuale delle formalità prescritte dalla *lex specialis* non può essere oggetto di interpretazioni, che avrebbero come unico risultato quello di violare l'intero procedimento a danno di chi ha pedissequamente osservato le prescrizioni previste dal bando di gara; aggiungasi che la *lex specialis* della procedura concorsuale, ancorché in ipotesi illegittima, è vincolante anche per la Pubblica amministrazione che l'ha posta e non è da essa disapplicabile, se non previa modificazione in sede di

autotutela" (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3150).

Gli atti impugnati vanno, pertanto, caducati con conseguente necessità che la Regione Campania si ridetermini alla luce dei principi appena illustrati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la Regione Campania al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00# (euro mille/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- Torna su

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Accessibilità Guida al sito Informativa Regole di accesso privacy

Condizioni di utilizzo